

CONGEDO PARENTALE DI MATERNITA'

(art. 18 comma 3 ACN 2009)

3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:

- a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
- b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
- c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
- d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.

NB Il congedo parentale è successivo al congedo di maternità